

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n 9210/2015 in data 12/10/2015, promossa A.X R.XXXX, con il patrocinio dell' avv. Z.XXXXX M.XXXX, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA XXXX, 34 - CONEGLIANO attrice / opponente

contro

BANCA DI M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXX SOC. COOP. (C.F. XXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell' avv. L.XXX A.XXXXXXXXX, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45 -TREVISO convenuta / opposta AAA avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di XXXXXXXX bancario) , trattenuta in decisione all' udienza di precisazione delle conclusioni del 06/12/2018, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

' T -Q o co Q CO O co C. CD O o .05 Q 0"o 0 LU I-" o tr LU o Q LU per A.X R.XXXX: "In via principale di merito: rigettata ogni contraria istanza ex adverso formulata, revocarsi e/o comunque dichiararsi privo di efficacia e/o nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. A.X R.XXXX per i motivi descritti in narrativa, in particolare per l' accertata invalidità e/o inefficace e/o illegittima fidejussione e dichiararsi che nulla è dovuto dal sig. A.X R.XXXX alla ricorrente, per i motivi indicati in narrativa.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari interamente rifusi.

In via subordinata: nella denegata ipotesi non venisse accolta la richiesta formulata in via principale di merito, accertarsi il reale XXXXXXXX della ricorrente e ,"Z) o z) LU LU Z" _I LU I (D O CL cd Q o w w o E LU O _I er"o o o 0"C. cd Q o 05 E Sentenza n. 853/2019 pubbl. il 15/04/2019 RG n. 9210/2015 conseguentemente, condannarsi il sig. A.X R.XXXX al pagamento della somma effettivamente dovuta. Sempre convittoria di spese, diritti ed onorari interamente rifusi"; - per BANCA DI M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXX SOC. COOP.: "In via preliminare di merito - Accertarsi e dichiararsi la prescrizione quinquennale del pagamento degli interessi creditori sui saldi attivi eventualmente ricalcolati.

- Accertarsi e dichiararsi la prescrizione decennale delle pretese ex adverso svolte relative al rapporto di conto corrente oggetto di contestazione.

In via principale - Respingersi l' opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte in atti e per l' effetto, previa correzione dell' importo capitale ingiunto a titolo di finanziamento ipotecario, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3651/2015 e comunque condannarsi il sig. R.XXXX A.X (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) , nato a Valdobbiadene, il XXXXXXXXXXXXX, residente a Conegliano (TV) , in via VII R.XXXXXXXXXXX A.XXXX, n. 52 di pagare quale fideiussore della fallita M.XXXXXXXXXXXXX S.r.l. le seguenti somme: 247.357, 57 per capitale interessi e spese alla data del 27.04.2015 per residuo mutuo ipotecario n. 2025315 di originari 247.000, 00, stipulato in data 20.12.2011,

oltre agli interessi dal 28.04.2015 al saldo effettivo al tasso contrattuale del 4, 05% sulla somma quota capitale di 247.000, 00; 24.521, 71 per capitale, interessi e spese alla data del 27.04.2015 per scoperto di conto corrente n. 94, acceso dalla M.XXXXXXXXXXX S.r.l. in data 27.01.2003 presso la Filiale di Oderzo (TV) della Banca al tasso contrattuale del 6, 25% sulla somma capitale di 24.407, 03; nonché il pagamento delle spese e delle competenze del procedimento monitorio, delle successive occorrenze.

In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi professionali.

- Condannarsi la controparte al pagamento in favore della Banca convenuta di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.". ***

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

BANCA DI M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXX SOC. COOP. aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 3156/2015 col quale era stato ingiunto a E.XXXX S.XXXX e A.XX (rectius A.X) R.XXXX, in qualità di fideiussori della fallita M.XXXXXXXXXXX S.r.l., di pagare le seguenti somme: Pag. 2 di 10 Sentenza n. 853/2019 pubbl. il 15/04/2019 RG n. 9210/2015 - 274.357, 57 per capitale interessi e spese alla data del 27.04.2015 per residuo mutuo ipotecario n. 2025315, oltre agli interessi dal 28.4.2015 al saldo effettivo al tasso contrattuale del 4, 05% sulla somma quota capitale di 247.000, 00; - 24.521, 71 per capitale, interessi e spese alla data del 27.04.2015 per scoperto di conto corrente n. 94, oltre interessi al tasso contrattuale del 6, 25% sulla somma capitale di 24.407, 03. A.X R.XXXX ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti motivi: - inesistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l' emissione del decreto ingiuntivo; - pattuizione di interessi in misura ultra soglia usura con riguardo al rapporto di c/c n. 94; - illegittima applicazione di interessi anatocistici al rapporto di c/c n. 94; - invalidità della fideiussione omnibus e dei successivi atti di integrazione.

La banca convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell' opposizione (ammettendo tuttavia che per un mero errore materiale il decreto ingiuntivo era stato emesso, quanto al mutuo, per la somma di 274.357, 57 anziché, come corretto, di 247.357, 57, e chiedendo pertanto la correzione dell' importo ingiunto). La causa viene ora in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.

*** Contrariamente a quanto affermato dall' attore (sorprendentemente, finanche in sede di comparsa conclusoria) la banca convenuta ha dato piena prova del proprio credito, producendo: quanto al conto corrente n. 94: - lettera di apertura del CONTO con relativo foglio condizioni economiche (cfr. docc. nn. 9 e 10 fascicolo monitorio); - condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente (cfr. doc. II, fasc. mon.); - copia integrale degli estratti sin dall' apertura del CONTO (doc. 2 prodotto in sede di opposizione) , dopo che in sede monitoria era già stata prodotta copia parziale degli estratti conto e certificazione ex art. 50 TUB (docc. 12 e 13 fas. mon.); - copia dei documenti di sintesi e proposte di modifica unilaterale dal 31.3.2004 al 30.12.2011 (doc. 3) ; - copia della comunicazione di concessione fido del 19.12.2007 e copia del documento di sintesi n. 5 del 28.12.2007 sottoscritto per accettazione dal correntista (doc. 4); - copia delle comunicazioni di concessione fido del 18.2.2003, dell' 1.12.2003, del 15.02.2005, del 23.11.2005, del 12.10.2006, del 06.05.2010 e relativi documenti di sintesi allegati (doc. 5); quanto al mutuo ipotecario n. 2025315: Pag. 3 di 10 Sentenza n. 853/2019 pubbl. il 15/04/2019 RG n. 9210/2015 - contratto del 20.12.2011 e successivo accordo modificativo (docc. 3 e 7, fasc. mon.); - atto di quietanza dell' avvenuta erogazione dell' importo mutuato (doc. 6; peraltro l' avvenuta erogazione comunque risulta dall' estratto del CONTO corrente n. 94); - piano di ammortamento (doc. 8 fasc. mon.); - copia degli estratti movimenti certificati conformi alle scritture contabili relativi al conto corrente e al finanziamento ipotecario (cfr. doc. nn. 13 e 14, fasc. mon.); - copia del documento di sintesi del 31.12.2012 (doc. 6); - copia del documento di sintesi del 31.12.2013 (doc. 7); - copia del documento di sintesi del 31.12.2014 (doc. 8); - copia del documento di sintesi del 31.12.2015 (doc. 9). *** Risulta essere legittimo l' anatocismo espressamente pattuito dalle parti nel contratto del 27.1.2003: trattasi infatti di contratto sottoscritto successivamente all' entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, che prevede, in conformità col dettato della delibera stessa, la capitalizzazione con pari periodicità trimestrale degli interessi sia debitori che creditori (v. art. 4 co. 2

contratto doc. 9 fasc. mon., con clausola specificamente approvata con doppia sottoscrizione). *** Parte attrice ha poi lamentato l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca nel rapporto di conto corrente oggetto di causa.

La doglianza non merita accoglimento stante la sua estrema genericità e vaghezza: l'attore si limita a svolgere argomentazioni dal carattere puramente astratto e teorico, senza tuttavia spendere neppure una parola al fine di illustrare per quale motivo la clausola determinativa degli interessi del CONTO corrente oggetto di causa sarebbe in concreto usuraria ovvero in quali trimestri si sarebbe successivamente verificato un superamento delle soglie predette. evidente che, a fronte di allegazioni di questo tipo, non sarebbe stato corretto neppure disporre una CTU sul punto, dal momento che la stessa avrebbe avuto carattere esplorativo, venendo conseguentemente a supplire - in modo inammissibile - non solo agli oneri di prova gravanti sulla parte, ma anche in radice agli stessi oneri di allegazione.

ben vero che l'usurarietà delle originarie pattuizioni è causa di nullità e , pertanto, rilevabile d'ufficio; questo giudice tuttavia non rinviene nelle pattuizioni in questione alcuna causa di nullità. Inoltre, non possono essere condivise le affermazioni dell'attore (peraltro, come si è detto, del tutto astratte) secondo le quali, al fine della verifica dell'usurarietà degli interessi addebitati nel conto, dovrebbe essere utilizzata una formula di tipo diverso da quella di cui alle istruzioni della Banca D' Italia (per di più con l'inclusione di oneri non contemplati dalle istruzioni medesime). Dal momento che il giudizio di usurarietà comporta un raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) ed un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento Pag. 4 di 10 Sentenza n. 853/2019 pubbl. il 15/04/2019 RG n. 9210/2015 alla tipologia di appartenenza del contratto in questione) , il raffronto non può che avvenire ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo (ossia, per quanto qui rileva, applicando la formula della Banca D' Italia e con esclusione della C.X): diversamente, il risultato che se ne ricava sarà inevitabilmente falsato, come condivisibilmente ed autorevolmente affermato di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 16303/2018. *** Non possono trovare accoglimento le censure sollevate dall'attore quanto ad una presunta invalidità della fideiussione dallo stesso sottoscritta.

Francamente incomprensibile è, anzitutto, la censura per cui la fideiussione sarebbe invalida perché non collegata con una specifica operazione di finanziamento. Trattasi infatti di una comunissima fideiussione c.d. omnibus, con la quale R.XXXX si è obbligato a garantire "l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta Banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamento sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazione di intermediazione o prestazione di servizi" (doc. 18, fasc. mon.). Una tale definizione consente senz'altro di determinare quali sono le obbligazioni garantite.

Per di più, occorre considerare che la questione inerente alla validità ed alla efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale (cosiddetta fideiussione omnibus) , è stata superata con l'entrata in vigore della L. 154/1992 che, all'art. 10, modificando l'art. 1938 cod. civ., impone la fissazione dell'importo massimo garantito. Dato che nel caso di specie detto importo massimo è stato senza dubbio fissato (neppure l'attore lo mette in dubbio) , la fideiussione è valida.

*** Neppure può configurarsi alcuna invalidità a causa della lamentata mancata comunicazione periodica al fideiussore dello stato dei rapporti intestati alla M.XXX R.XXXXX Anzitutto, quand'anche un tale obbligo fosse esistito in capo alla banca, il suo mancato adempimento avrebbe potuto al massimo configurarsi quale causa di risoluzione del contratto oppure dar luogo al risarcimento del danno (domande entrambe non proposte nel presente caso) , ma giammai avrebbe potuto provocare la nullità del contratto. La nullità, come tutte le fattispecie di invalidità contrattuale, attiene esclusivamente al momento genetico del rapporto, non invece alla fase esecutiva dello stesso.

Inoltre, è dirimente l'osservazione per cui R.XXXX si era contrattualmente assunto l'onere di verificare e monitorare l'esposizione debitoria del soggetto garantito: si veda in tal senso il contenuto letterale dell'art. 5 del contratto di fideiussione, per cui "il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, particolare, Pag. 5 di 10 Sentenza n. 853/2019 pubbl. il 15/04/2019 RG n. 9210/2015 di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca" (doc. 18, fasc. mon.). Per di più, R.XXXX era anche amministratore (oltre che socio) della debitrice principale (v. visura camerale della M.XXXXXXXXXXX, doc. 2, fasc. mon.), quindi come tale già al corrente della situazione debitoria della stessa.

*** L'attore ha infine, invero anche qui in modo del tutto generico e confusionario, eccepito la nullità della fideiussione in quanto stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca D'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ritenne contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990. La questione giuridica da affrontare attiene alla valutazione dell'incidenza dell'intesa anticoncorrenziale (concretizzata nell'adozione dello schema uniforme di fideiussione predisposto nel 2003 dall'ABI) sui singoli contratti stipulati dagli istituti di credito con gli utenti.

La tesi della nullità derivata (che parrebbe accolta da Cass. Civ. 12.12.2017 n. 29810, seppur in un evidente obiter dictum rispetto all'errore di diritto imputato alla corte territoriale - quello dell'irrelevanza del dato cronologico della stipulazione del contratto rispetto agli effetti, astrattamente invalidanti, del provvedimento dell'autorità amministrativa) si basa essenzialmente sulle seguenti argomentazioni: - i consumatori hanno diritto ad "una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza" e tale diritto è leso dalle intese vietate, delle quali il c.d. contratto a valle costituirebbe "lo sbocco essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti"; - il contratto finale tra imprenditore e utente, lungi dal conservare una sua distinta autosufficienza, costituisce il compimento stesso dell'intesa anticompetitiva tra imprenditori, ne rappresenta la sua realizzazione finale e, in buona sostanza, partecipa direttamente ed inscindibilmente della sua illiceità, dandosi quindi per assodato uno strettissimo collegamento, se non un vero e proprio nesso di interdipendenza, tra intesa restrittiva "a monte" e contratto "a valle"; - dato che la L. 287/1990 mira ad assicurare non soltanto la libertà d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., ma anche la protezione delle ragioni del consumatore, al quale deve essere garantita la conservazione di un regime di effettiva concorrenzialità del mercato, a questo ultimo deve essere riconosciuta la possibilità di far valere l'illiceità tanto dell'intesa anticoncorrenziale, quanto del singolo contratto mediante il quale sono state loro imposte condizioni ingiuste e svantaggiose.

In sostanza, la nullità del contratto "individuale" viene predicata sia in termini di nullità derivata (mediante il richiamo, per l'appunto, di questo vincolo funzionale inscindibile tra intesa illecita e ciascun contratto con l'utenza), sia in termini di nullità per vizio proprio e, segnatamente, per illiceità della causa ed ex art. 1418 co. 2 c.c., sull'assunto che il contratto recante clausole di cui è stata riconosciuta l'attitudine a ledere la concorrenzialità del mercato si porrebbe in contrasto con norme imperative e, in particolare, con l'art. 2 della L. 287/1990, se non addirittura con l'art. 101 del TFUE. Tali argomentazioni non sembrano a questo giudice condivisibili.

Pag. 6 di 10 Sentenza n. 853/2019 pubbl. il 15/04/2019 RG n. 9210/2015 Sicuramente non è possibile ipotizzare la nullità del contratto a valle per una sua supposta contrarietà a norme imperative (ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c.). La definizione di "intese" data dall'art. 2 L. 287/1990 è sicuramente molto ampia, essendovi ricompresi non solo gli "accordi", ma anche le mere "pratiche concordate" che "abbiano per oggetto" ovvero anche solo "per effetto" di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza. Tuttavia, non vi è dubbio che l'art. 2 parla pur sempre delle intese "tra imprese" tra di loro in concorrenza, mentre invece nulla dispone circa le sorti dei rapporti commerciali tra una di queste imprese e contraenti terzi.

Questo rilievo è sufficiente di per sé ad escludere che si possa predicare la nullità del c.d. contratto "a valle" per violazione di norma imperativa ex art. 1418, co. 1 c.c., in quanto, perché possa affermarsi la nullità

negoziale per violazione di norme poste a presidio di interessi generali, è necessario che dette norme disciplinino direttamente elementi intrinseci alla fattispecie negoziale, conformandone la struttura o il contenuto, ovvero impongano determinate condizioni di liceità della stipulazione, quali ad esempio particolari autorizzazioni amministrative ovvero l'iscrizione di uno o entrambi i contraenti in appositi albi o registri.

Quanto ad un'ipotetica nullità derivata, occorre ricordare che, affinché l'invalidità di un rapporto giuridico possa propagarsi, con effetti invalidanti, ad un altro rapporto, è necessario che tra i due esista un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile. Detto altrimenti, perché il meccanismo dell'invalidità derivata possa trasmettersi dall'intesa anticoncorrenziale ai sottostanti contratti a valle è in ogni caso necessario accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte.

La caducazione automatica del rapporto dipendente per l'invalidità o la risoluzione del rapporto giuridico al quale il primo accede è infatti di norma ammessa nei subcontratti, in cui l'inesistenza o il venir meno del rapporto obbligatorio principale fa inevitabilmente venir meno la causa del secondo, per l'evidente impossibilità di questo ultimo di realizzare la ragion pratica in vista della quale era stato stipulato. Altra ipotesi di scuola in cui l'invalidità di un rapporto negoziale può determinare l'inefficacia di un diverso rapporto al medesimo collegato si ha in tema di delegazione, nella fattispecie descritta dall'art. 1271 co. 2 c.c., laddove è previsto che l'eventuale nullità del rapporto di valuta (quello tra delegante e delegatario), facendo venire meno la funzione complessiva della delegazione, renda priva di causa l'assunzione dell'obbligazione del delegato verso il delegatario, ovvero il pagamento effettuato in favore di questo ultimo, indipendentemente dal fatto che la delegazione fosse "pura" o "titolata". Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è invece necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

Pag. 7 di 10 Sentenza n. 853/2019 pubbl. il 15/04/2019 RG n. 9210/2015 Proprio questo secondo requisito postula, alternativamente, o l'identità soggettiva tra le parti dell'uno e dell'altro accordo, oppure la consapevole e fattiva adesione del contraente del contratto dipendente all'accordo (rispetto al quale egli è terzo) che lo pregiudicherebbe. Infatti, benché l'identità delle parti dei due negozi non sia requisito imprescindibile per il loro collegamento, ove difetti tale identità "l'intento delle parti di consentire a un tale collegamento è meno scontato e richiede una prova rigorosa, perché in questi casi è ben più probabile che l'unitarietà del risultato perseguito da uno soltanto dei contraenti non determini un'interdipendenza funzionale" (nei termini, Cass. Civ. 25.11.1998, n. 11942). In tutti i casi cennati, l'applicazione del principio simul stabunt simul cadent presuppone quindi sul piano oggettivo una ragione pratica ulteriore e distinta da quella dei singoli contratti in sé considerati e, sul piano soggettivo, l'oggettivizzazione, da parte dei contraenti coinvolti, del comune intento pratico e della volontà di coordinamento teleologico dei contratti.

Ove tali elementi non siano oggettivamente apprezzabili, un contratto che sia stato validamente perfezionato, presenti i requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi, il quale, essendo res inter alios acta, neque nocet neque prodest. I contratti fra la singola impresa ed il cliente derivano piuttosto dall'autonomia privata dei contraenti, ovvero da una autonoma manifestazione di consenso da cui può discendere anche l'eventuale recepimento all'interno del regolamento contrattuale delle singole clausole riproduttive dell'illecita determinazione, ma la circostanza che l'impresa collusa uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata, non appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di un'autonoma ragion d'essere. Infatti, nella normale dinamica della

contrattazione individuale, le intese mostrano di non costituire un tutt'uno con i contratti a valle, di non essere a questi collegati né per legge né per volontà delle parti e di non rappresentarne in alcun modo un presupposto di esistenza, validità od efficacia.

Date queste premesse, è arduo individuare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI "incriminata", né un vero e proprio collegamento negoziale, nel suo significato tecnico.

In primo luogo, nei contratti di fideiussione non vi è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'ABI di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus. Soprattutto non risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella trattazione con terzi. Anzi, l'esperienza mostra che, pur a seguito dell'approvazione dello schema di cui si discute, le banche hanno concluso molteplici contratti di fideiussione aventi contenuto difforme rispetto allo schema stesso.

A ben vedere, si è quindi di fronte non agli effetti di un vero e proprio accordo giuridicamente vincolante, bensì di una prassi, senz'altro consolidata e peraltro sicuramente preesistente alla predisposizione dello schema ABI, consistente nella Pag. 8 di 10 Sentenza n. 853/2019 pubbl. il 15/04/2019 RG n. 9210/2015 tendenza alla standardizzazione contrattuale, in cui peraltro soltanto alcune clausole, ove non sia lasciato un apprezzabile margine di differenziazione alle imprese operanti nel mercato di riferimento, vengono tacciate di anticoncorrenzialità. Deve poi escludersi l'illeceità della causa del contratto di fideiussione sottoscritto a valle dal cliente della banca.

dirimente il rilievo che, anche ad ammettere che l'imprenditore (la banca) persegua, con la trattazione individuale, il fine ultimo, anticoncorrenziale, di alterare a suo favore il mercato o di ottenere un extraprofitto, l'altro contraente (il fideiussore) stipula il contratto per soddisfare un proprio interesse che si ricollega ed esaurisce nel fine tipico dell'operazione posta in essere.

In ipotesi, si potrebbe individuare soltanto il motivo illecito dell'imprenditore, che sicuramente non è comune e condiviso dall'altro contraente, con quanto ne consegue in punto d'irrelevanza del motivo illecito di un solo contraente, a norma dell'art. 1345 c.c. Deve invero ribadirsi che l'inosservanza di norme, pur imperative, che impongano o precludano alle parti (nel presente caso, gli imprenditori partecipanti all'intesa) taluni comportamenti e che non siano corredate da specifiche ipotesi di nullità testuali, non può determinare la nullità dell'atto negoziale eventualmente posto in essere in loro violazione. Ciò perché è principio cardine del sistema la non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità degli atti, alla stregua della quale la violazione di regole comportamentali o di correttezza giustifica soltanto l'adozione di rimedi risarcitori (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 19.9.2007, n. 26724). Ma quando anche si volesse seguire l'orientamento inaugurato da Cass. 29810/2017, si dovrebbe comunque valutare attentamente l'incidenza del giudizio di anticoncorrenzialità delle clausole dello schema uniforme di fideiussione omnibus sulla persistenza di un apprezzabile interesse delle parti alla conservazione del contratto, ancorché epurato dalle clausole illegittime.

Indubbiamente, l'applicazione della regola contenuta nell'art. 1419, co. 1 c.c. per cui "la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità", porterebbe a ritenere comunque valida la garanzia prestata, pur emendata dalle clausole contestate (la clausola di reviviscenza e la deroga all'art. 1957 c.c.). Ed infatti, è innegabile che il garante avrebbe concluso ugualmente il contratto senza quelle clausole che, invero, lo penalizzano rispetto a sopravvenienze sfavorevoli o a fatti imputabili alla negligenza del creditore garantito. Parimenti, nell'economia complessiva dell'affare, per la banca è oggettivamente più conveniente rinunciare ai benefici di quelle clausole, piuttosto che all'ampliamento della garanzia patrimoniale generica su cui contare in caso di insolvenza del debitore principale.

A. luce di quanto sopra, l'eccezione di nullità della fideiussione va rigettata.

*** L' opposizione al decreto ingiuntivo è quindi infondata e va rigettata.

Il decreto ingiuntivo deve però essere comunque revocato, dal momento che esso porta la condanna al pagamento di una somma che la stessa parte opposta ha riconosciuto Pag. 9 di 10 Sentenza n. 853/2019 pubbl. il 15/04/2019 RG n. 9210/2015 essere erronea (274.357, 57 anziché, come corretto, 247.357, 57); conseguentemente, stante la fondatezza nel merito della domanda della banca (come corretta già con la comparsa di costituzione e risposta) , deve disporsi la condanna dell' opponente al pagamento degli importi correttamente dovuti.

Le spese di lite seguono la maggior soccombenza dell' opponente. La liquidazione, che segue in dispositivo, viene effettuata tenendo conto dell' assenza di attività istruttoria.

Non vi sono tuttavia i presupposti per disporre la richiesta condanna dell' attore ai sensi dell' art. 96 CPC, stante per l' appunto l' indicazione nel ricorso per decreto ingiuntivo di un importo erroneo.

P. Q. M. Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, 1. revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. condanna l' opponente A.X R.XXXX a pagare all' opposta BANCA DI M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXX SOC. COOP. le seguenti somme: a. 247.357, 57 per capitale interessi e spese alla data del 27.4.2015 per residuo mutuo ipotecario n. 2025315, oltre agli interessi dal 28.4.2015 e sino al saldo effettivo, al tasso contrattuale del 4, 05% sulla somma quota capitale di 247.000, 00; b. 24.521, 71 per capitale, interessi e spese alla data del 27.4.2015 per scoperto di conto corrente n. 94, oltre interessi al tasso contrattuale del 6, 25% sulla somma capitale di 24.407, 03; 3. condanna l' opponente A.X R.XXXX a rifondere all' opposta BANCA DI M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXX XXXXXXXX SOC. COOP. le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in 20.000, 00 per compenso, oltre ad IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014. Così deciso in Treviso, il 10 aprile 2019 Il giudice - Dott. Carlo Baggio - Pag. 10 di 10